

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.126 DEL 04-06-20

Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA CASSETTA IN LEGNO DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. POGGIO - STUDIO TECNICO ASSOCIATO MIGATTA, SPAGNOLI, STOPPONI DI MATELICA (MC) NELLA PERSONA DEL GEOM. SIMONE STOPPONI.

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di giugno, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con Deliberazione della G.C. n. **115** in data **12.12.2019**, esecutiva ai sensi di legge, è stato espresso atto d'indirizzo per l'emanazione di un bando di gara finalizzato alla locazione e gestione del rifugio "Monte Pennino" di proprietà comunale sito in Frazione Poggio;
- Che il Comune di Fiuminata, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 63/2013 e s.m.i., ai fini della sottoscrizione del contratto di locazione è obbligato a redigere l'Attestato di Prestazione Energetica (APE);
- Che la redazione dell'attestato di cui sopra (APE) richiede delle competenze tecniche specifiche in materia di risparmio energetico;

Considerato:

- Che l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice appalti" consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro;
- Che la normativa in materia di acquisizione di beni e di servizi, come modificata in ultimo dal D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, nell'incentivare il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede:
 - o l'obbligo degli enti locali di avvalersi di convenzioni Consip, ovvero di utilizzare i parametri "qualità-prezzo" quali limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
 - o l'obbligo per gli enti locali di far ricorso al mercato elettronico della pubblica

amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010;

- Inoltre che ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. i Comuni non capoluogo di Provincia devono procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. (ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015, la disposizione suddetta si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015);
- Preso atto che all'uopo questo Comune in data 18.11.2015, in adempimento alla Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 23.12.2014, ha sottoscritto la Convenzione rep. n. 38 per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino con sede in San Severino Marche (a sua volta costituita con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 3 del 05.02.2015);
- Che in ultimo la Legge Finanziaria 2016 n. 208 del 28.12.2015 (art. 1 commi n. 501 e n. 502) ha previsto alcune modifiche alle normative suddette ed in particolare:
 - o I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
 - o Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 1.000,00, (importo elevato ad €. 5.000,00 con la Legge Finanziaria n. 145 del 30.12.2018, art. 1 comma n. 130), sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
- Che anche gli art.li 36 e 37 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice degli Appalti) prevedono che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38;

Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

- Che in ultimo con la Legge n. 55 del 14.06.2019 (Legge di conversione del “Decreto Sblocca Cantieri”), art. 1 comma a, ha previsto la sospensione dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs 50/2016 sino al 31.12.2020 e pertanto i Comuni non capoluogo di Provincia possono procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi autonomamente per qualsiasi importo di aggiudicazione;
- Che pertanto, dato l'importo modesto occorrente per la prestazione di servizi (importo < a €. 5.000,00 - Legge Finanziaria n. 145 del 30.12.2018, art. 1 comma n. 130), il Comune può procedere direttamente senza dover ricorrere ad una centrale di committenza qualificata o all'utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici;

Ritenuto poter:

- Espletare detto affidamento di servizio tramite la procedura di acquisizione ai sensi l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. senza far ricorso allo strumento di acquisto (ME.PA.) Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 130 della legge Legge Finanziaria n. 145 del 30.12.2018;

Visto/a:

- Che questo U.T.C. ha ritenuto opportuno, considerato il modesto importo e la turnazione tra gli operatori economici, contattare per le vie brevi lo Studio Tecnico “**Migatta, Spagnoli e Stopponi**”, con sede in Matelica (MC), Via Circonvallazione, 5/A, p.i. 01633410434;
- Che lo Studio Tecnico “**Migatta, Spagnoli e Stopponi**” di Matelica (MC), come sopra generalizzata, interpellata in merito, ha dato la propria e immediata disponibilità ad effettuare la prestazione di servizio, previa presentazione di apposita offerta, assunta al protocollo n. **2637** del **04.06.2020**, per la redazione dell'Attestato di **Prestazione Energetica** del rifugio escursionistico di Poggio (F. n. 46 P.IIa n. 199), ad un costo di € 150,00+cap 4% + Iva 22% (totale €. **190,32**);
- Ritenuto il prezzo offerto congruo con la prestazione da eseguire e pertanto ritiene affidare il servizio di che trattasi allo Studio “**Migatta, Spagnoli e Stopponi**” di Matelica (MC), nella persona del Geom. Simone Stopponi;
- DATO ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che:
 - Con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: sottoscrivere/stipulare il contratto di locazione per il rifugio escursionistico di Poggio”;

- Il contratto ha ad oggetto l'espletamento del servizio sopra indicato;
 - Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza diretta;
 - La scelta del contraente viene effettuata mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- Il Certificato di Regolarità Contributiva del Geom Simone Stopponi di Matelica (MC), acquisito direttamente dal portale della Cassa Geometri, dal quale si attesta la regolarità contributiva del tecnico in parola;
 - il CIG. n. **ZAC2D37BCE** relativo all'appalto di servizio in oggetto;
 - che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;
 - il decreto sindacale n. **1** del **13.01.2018**, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
 - il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
 - il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
 - l'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - Per le motivazioni sopra esposte:

D E T E R M I N A

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nuovo Codice dei contratti pubblici), allo Studio Tecnico "**Migatta, Spagnoli e Stopponi**", con sede in Matelica (MC), Via Circonvallazione, 5/A, p.i. 01633410434, nella persona del Geom. Simone Stopponi di Matelica (MC), la redazione dell'Attestato di **Prestazione Energetica** del rifugio escursionistico di Poggio (F. n. 46 P.lla n. 199), ad un costo di **€ 150,00+cap 4% + Iva 22%** (totale **€. 190,32**), come da offerta assunta al protocollo comunale protocollo n. **2637** del **04.06.2020**;
- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella figura del Responsabile del Servizio LL.PP. Ing. Massacci Lorenzo;
- Di stabilire quanto segue:
 - **Il pagamento di quanto dovuto verrà effettuato a prestazione eseguita ed entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura previa verifica della regolarità contributiva;**
- Di imputare la spesa complessiva lorda di **€. 190,32** al cap. n. 198 art.1 del bilancio corrente esercizio sufficientemente disponibile;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per il proseguo dell'iter

procedurale.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to FRATTALI FABIO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO

F.to AURELI SABATINO

Li, 04-06-20

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 12-06-2020

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 12-06-020 al 27-06-020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 29-06-20

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Li 12-06-2020